

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1596-A

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(BERLUSCONI)

DAL MINISTRO DELLA DIFESA

(MARTINO)

E DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(RUGGIERO)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'INTERNO

(SCAJOLA)

E CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(TREMONTI)

Conversione in legge del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 348,
recante disposizioni urgenti per la partecipazione militare italiana
alla missione internazionale di pace in Macedonia

Presentato il 19 settembre 2001

(Relatori: **RIVOLTA**, per la III Commissione;
TRANTINO, per la IV Commissione)

NOTA: Le Commissioni permanenti III (Affari esteri e comunitari) e IV (Difesa), il 9 ottobre 2001, hanno deliberato di riferire favorevolmente sul disegno di legge n. 1596. In pari data le Commissioni hanno chiesto di essere autorizzate a riferire oralmente.

PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge n. C. 1596;

ribadita la necessità, più volte rilevata dal Comitato per la legislazione, di pervenire alla definizione di una disciplina organica in materia di missioni internazionali di pace;

rilevato che il disegno di legge non risulta corredato dalla relazione recante l'analisi di impatto della regolamentazione;

alla luce dei parametri stabiliti dagli articoli 16-*bis* e 96-*bis* del Regolamento osserva quanto segue:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

all'articolo 1, comma 2, il richiamo a previsioni contenute in altro decreto-legge che rinviano a loro volta all'applicazione di norme presenti in altri atti normativi, rende difficile l'individuazione corretta della normativa da applicare e comporta il rischio di richiami a disposizioni non pertinenti;

sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

valutino le Commissioni, in conformità a quanto indicato dal punto 5, lettera *b*), della circolare del Presidente della Camera sulle regole e raccomandazioni per la formulazione tecnica dei testi legislativi, l'opportunità di corredare di rubriche i 4 articoli di cui si compone il provvedimento.

PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)

La Commissione Affari costituzionali,

esaminato il disegno di legge C. 1596 di conversione del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 348, recante disposizioni urgenti per la partecipazione militare italiana alla missione internazionale di pace in Macedonia, esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE
(BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE)

La Commissione ha adottato la seguente decisione:

sul testo del provvedimento:

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

all'articolo 3, comma 1, dopo le parole: « lire 8.564 milioni » siano aggiunte le seguenti: « per l'anno 2001 ».

PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE
(LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valutino le Commissioni, al fine di evitare possibili dubbi interpretativi, l'opportunità di predisporre una disciplina unitaria stabilmente applicabile alle missioni internazionali.

TESTO
DEL DISEGNO DI LEGGE

—

Conversione in legge del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 348, recante disposizioni urgenti per la partecipazione militare italiana alla missione internazionale di pace in Macedonia.

ART. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 18 settembre 2001, n. 348, recante disposizioni urgenti per la partecipazione militare italiana alla missione internazionale di pace in Macedonia.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

TESTO
DELLE COMMISSIONI

—

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 348, recante disposizioni urgenti per la partecipazione militare italiana alla missione internazionale di pace in Macedonia.

ART. 1.

1. Il decreto-legge 18 settembre 2001, n. 348, recante disposizioni urgenti per la partecipazione militare italiana alla missione internazionale di pace in Macedonia, è convertito in legge **con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.**

2. *Identico.*

ALLEGATO.

MODIFICAZIONI APPORTATE DALLE COMMISSIONI

—

All'articolo 3, comma 1, dopo le parole: « lire 8.564 milioni », sono inserite le seguenti: « per l'anno 2001 ».

Decreto-legge 18 settembre 2001, n. 348, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 19 settembre 2001.

TESTO DEL DECRETO-LEGGE

**Disposizioni urgenti per la partecipazione militare italiana
alla missione internazionale di pace in Macedonia.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto il decreto legge 19 luglio 2001, n. 294, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 agosto 2001, n. 339, recante proroga della partecipazione militare italiana a missioni internazionali di pace, nonché prosecuzione dei programmi delle Forze di polizia italiane in Albania;

Vista la decisione di intervenire militarmente nella Macedonia, adottata dal Consiglio Atlantico della NATO il 22 agosto 2001, dopo il fallimento del piano di conciliazione adottato dal Governo macedone;

Ritenuto che l'Italia debba ulteriormente impegnarsi nelle attività volte a stabilire la pace nella regione balcanica e ad instaurare condizioni di convivenza e sviluppo nello spirito della Carta delle Nazioni Unite;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni volte a disciplinare la partecipazione italiana alle predette operazioni umanitarie in Macedonia;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 settembre 2001;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro della difesa e del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'economia e delle finanze;

E M A N A

il seguente decreto-legge:

ARTICOLO 1.

1. È autorizzata, a decorrere dal 23 agosto 2001 e fino al 30 settembre 2001, la partecipazione di un contingente militare all'in-

TESTO DEL DECRETO-LEGGE COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE
DALLE COMMISSIONI

—

ARTICOLO 1.

Identico.

(segue: testo del decreto-legge)

tervento in Macedonia, deliberato dal Consiglio Atlantico della NATO il 22 agosto 2001.

2. Al personale di cui al comma 1 si applicano le disposizioni relative allo stato giuridico e al trattamento economico, assicurativo e pensionistico previste dall'articolo 1, commi 2 e 3, del decreto-legge 19 luglio 2001, n. 294, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 agosto 2001, n. 339, per il personale che partecipa alle operazioni in Macedonia, in Albania, nei territori della ex Jugoslavia e in Kosovo.

3. Sono convalidati gli atti adottati, le attività svolte e le prestazioni effettuate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto nell'ambito delle operazioni di cui al comma 1.

ARTICOLO 2.

1. All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 19 luglio 2001, n. 294, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 agosto 2001, n. 339, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: « Al personale impiegato nei programmi di cui al comma 1, durante i periodi di riposo e di recupero previsti dalle vigenti disposizioni per l'impiego all'estero, fruiti fuori del teatro di operazioni e in costanza di missione, è corrisposta un'indennità giornaliera pari alla diaria di missione estera percepita ».

ARTICOLO 3.

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente decreto, valutati complessivamente in lire 8.564 milioni, si provvede, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001 – 2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ARTICOLO 4.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalle Commissioni)

ARTICOLO 2.

Identico.

ARTICOLO 3.

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente decreto, valutati complessivamente in lire 8.564 milioni **per l'anno 2001**, si provvede, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001 – 2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. *Identico.*

(segue: testo del decreto-legge)

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 settembre 2001.

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri.*

MARTINO, *Ministro della difesa.*

RUGGIERO, *Ministro degli affari esteri.*

SCAJOLA, *Ministro dell'interno.*

TREMONTI, *Ministro dell'economia e delle finanze.*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI.

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalle Commissioni)

Lire 500 = € 0,26



14PDL0009200